

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6055 del 22/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Finale Emilia (MO), via Canalvecchio n. 1/A, richiesta dalla ditta GESTIONE RISTORAZIONE SRL, per l'attività di ristorante e pizzeria con diffusione musicale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI e RUMORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6294 del 22/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Finale Emilia (MO), via Canalvecchio n. 1/A, richiesta dalla ditta GESTIONE RISTORAZIONE SRL, per l'attività di ristorante e pizzeria con diffusione musicale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI e RUMORE.

Rif. SUAP n. 750/2024

Prat. Sinadoc n. 25404/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 10/05/2024 (protocollo SUAP n.750/2024) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 90742 del 16/05/2025 dalla ditta GESTIONE RISTORAZIONE SRL (P.IVA. 06588370365), con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), via Canalvecchio n. 1/A, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di ristorante e pizzeria con diffusione musicale svolta presso lo stabilimento ubicato in via Canalvecchio n. 1/A Comune di Finale Emilia sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di refluì industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 18142 del 03/07/2024, il SUAP ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- con nota protocollo n. 132733 del 19/07/2024, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 176387 del 01/10/2024, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 222775 del 09/12/2024, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in data 29/11/2024 con prot. n. 216829 è pervenuto ad Arpae parere negativo al rilascio dell'AUA da parte del Presidio territoriale di Carpi;
- in data 17/04/2025 con prot. 73946 Arpae Modena ha comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 i motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- in data 16/05/2025 sono pervenute ad Arpae le osservazioni alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis, assunte agli atti con prot. 90742;
- con nota protocollo n. 106379 del 12/06/2025, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione di nuovi pareri e contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 151150 del 20/08/2024 successivamente confermato con protocollo n. 118420 del 01/07/2025;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.124381 del 10/07/2025;

CONSIDERATO che il Comune di Finale Emilia, ente competente in merito agli scarichi ed al rumore, non ha espresso il proprio parere, il presente atto è predisposto in considerazione dei soli contributi istruttori espressi elencati sopra ed è condizionato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

DATO ATTO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L.

n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta GESTIONE RISTORAZIONE SRL (P.IVA. 06588370365), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Finale Emilia (MO), via Canalvecchio n. 1/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Finale Emilia
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Finale Emilia

- DI DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche", con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
- di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
- DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Prat. Sinadoc n. 25404/2024

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI FINALE EMILIA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta GESTIONE RISTORAZIONI srl, sita a Finale Emilia (MO) in via Canalvecchio n.1/A, svolge attività di ristorazione.

Per quanto concerne gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, si rileva quanto segue.

Gli scarichi sono originati dai wc, dai lavandini e dalle cucine ad uso della suddetta attività.

La linea delle acque nere è stata realizzata con condotta in PVC.

Il progetto di adeguamento della rete fognaria attualmente esistente prevede:

A. il convogliamento dei reflui dei due pozzetti degrassatori e della fossa biologica di tipo Imhoff (attualmente presenti), in un nuovo degrassatore ed una nuova fossa biologica Imhoff dimensionati in base ai requisiti della DGR n. 1053/2003;

B. la sostituzione del filtro percolatore anaerobico attualmente installato con un impianto a fanghi attivi a basso carico, dimensionato in base ai requisiti della D. Lgs. n. 152/2006.

C. l'installazione dei manufatti dell'azienda specializzata "Rototec". Nel dettaglio, un pozzetto degrassatore modello NDD 5400, una fossa biologica tipo Imhoff modello ITIME 22000, un impianto a fanghi attivi a basso carico modello ITA 18000, dei quali sono state fornite le schede tecniche;

D. che le acque in uscita dall'impianto a fanghi attivi, previo passaggio in un pozzetto di ispezione, recapitino nel fosso stradale individuato a Nord-Est del fabbricato, sulla Via Per Modena.

E. che le acque meteoriche vengano disperse al suolo.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.124381 del 10/07/2025;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **GESTIONE RISTORAZIONE SRL**, per lo stabilimento localizzato in Via Canalvecchio n. 1/A, comune di Finale Emilia (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. I valori limite di emissione non devono superare quelli riportati nella Tabella D della DGR 1053/2003.
2. Dopo la messa a regime dell'impianto a fanghi attivi e comunque entro 12 mesi dalla sua installazione, si prescrive un autocontrollo sui parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, BOD5, Azoto, Ammoniacale, Grassi e Oli animali e vegetali. Il campione da sottoporre ad analisi chimica deve essere raccolto nel pozzetto di ispezione di cui al successivo punto 5 delle prescrizioni. Qualora risultassero superamenti, ne devono essere informati il Comune di Finale Emilia ed Arpae Presidio Territoriale di Carpi e devono essere messi in atto tutti gli interventi correttivi necessari al rientro nei limiti normativi.
3. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento di tutti i 2 manufatti, sia quelli esistenti che quelli di nuova installazione: separatori di grassi, fosse biologiche di tipo Imhoff, impianto a fanghi attivi, provvedendo ad effettuare le necessarie manutenzioni periodiche secondo quanto previsto dalle schede tecniche rilasciate dal fornitore dei manufatti e comunque si prescrive che almeno annualmente (ovvero almeno 1 volta ogni 12 mesi) vengano effettuati:
 - lo svuotamento dei separatori di grassi;
 - lo spurgo delle fosse biologiche di tipo Imhoff;
 - l'estrazione del fango di fondo, la pulizia delle pareti interne e delle condotte di entrata e uscita e del piatto diffusore dell'impianto a fanghi attivi.
4. La documentazione fiscale attestante l'avvenuto svolgimento delle operazioni di manutenzione degli impianti, di cui al punto precedente deve essere conservata e, se richiesto, messa a disposizione degli organi di controllo.
5. Si prescrive che il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto a fanghi attivi venga mantenuto nel tempo sempre pulito ed accessibile.
6. Le acque meteoriche, qualora non disperse al suolo, devono essere gestite con linea dedicata, indipendente da quella delle acque nere.
7. Onde evitare fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con il gestore del fosso di cui al punto D, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione in prossimità del punto di scarico in corpo idrico superficiale.
8. Qualora i reflui della zona ove insiste il fabbricato adibito a ristorante, fossero in futuro collettati ad impianto di trattamento o al depuratore del Comune Capoluogo (DGR 1053/2003 "Agglomerati"), il proponente deve allacciarsi alla pubblica fognatura.

Documenti di riferimento: - planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n. 90742 del 16/05/2025)
 7_schema_fognario_rev.1_2025.pdf

Prat. Sinadoc n. 25404/2024

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Finale Emilia**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta GESTIONE RISTORAZIONI srl, posta a Finale Emilia (MO) in via Canalvecchio n.1/A, con insegna "Ristorante pizzeria la Vecchia Quercia" svolge un'attività di ristorazione.

L'area di interesse del ristorante è posta in zona agricola. In assenza di classificazione acustica comunale, in relazione alla destinazione urbanistica dell'area, così come disposto dalla DGR 2053/2001, il sito d'impianto è assegnabile ad una classe III - area mista - con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte. I ricettori principalmente esposti alla rumorosità ambientale risultano essere tre fabbricati residenziali (R1, R2 e R3) inseriti nella medesima area agricola.

Il Gestore prevede di installare un impianto elettroacustico per l'attività musicale da effettuare all'interno del ristorante, nella fascia serale compresa tra le ore 20:00 e le ore 00:30.

L'impianto di diffusione è composto da:

- n° 4 diffusori marca Peekeesound modello 215XXL da 500 W program e 1000 W peak,
- n° 2 subwoofer e n. 1 limiter DAP Audio DPC 26 MKII.

I diffusori sonori saranno posizionati all'interno della sala principale del ristorante e direzionati verso la piscina.

Per caratterizzare la rumorosità residua notturna sono state eseguite (in data 18/11/2019) delle misure fonometriche all'interno del ristorante e in prossimità dei ricettori limitrofi (R1, R2 e R3), mentre per caratterizzare il rumore ambientale, correlato al funzionamento dell'attività musicale, sono state fornite delle stime previsionali, sempre in prossimità dei ricettori, tenendo conto del dato di rumore (Lp) di 85 dB(A) ad una distanza di 1 metro dal baricentro dei diffusori.

In relazione ai livelli sonori riscontrati/stimati si rileva il rispetto del valore limite d'immissione assoluto notturno attribuibile alla classe III nelle postazioni di misura individuate in facciata ai ricettori (R1, R2 e R3); risulta, altresì, accertato il rispetto del criterio differenziale notturno nei confronti dei medesimi ricettori.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 151150 del 20/08/2024 successivamente confermato con protocollo n. 118420 del 01/07/2025;

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. La tipologia e la configurazione delle sorgenti sonore da utilizzare all'interno dei locali del ristorante deve essere esclusivamente quella descritta nella documentazione d'impatto acustico datata 11/12/2019, redatta e sottoscritta dal TCA Cobianchi Fabrizio. La dislocazione dei diffusori acustici non può essere modificata, così come devono essere utilizzate esclusivamente le dotazioni impiantistiche elencate nello studio.
2. Durante lo svolgimento delle serate musicali deve essere mantenuto un livello sonoro inferiore a 85 dBA, ad una distanza di 1 metro dal baricentro dei diffusori; visto che l'impianto di diffusione musicale può raggiungere livelli maggiori (95 dBA), tutte le fonti di produzione del suono devono essere connesse al limiter che deve essere tarato dal TCA; allo scopo deve essere fornita al competente Ufficio Comunale la documentazione fotografica che descriva l'impostazione del volume del limiter.
3. La diffusione musicale non può protrarsi oltre le ore 00:30, anche nei giorni festivi e pre-festivi.
4. Allo scopo di permettere un adeguato controllo da parte degli organi di vigilanza (Polizia Municipale), a cadenza trimestrale deve essere fornito al Competente Ufficio comunale (Ambiente), preliminarmente al loro svolgimento, il programma degli eventi musicali.
5. Ogni variazione di configurazione e/o di componentistica dell'impianto elettroacustico, compresa la sostituzione di apparati malfunzionanti, deve essere comunicata al Comune di Finale Emilia e ad Arpae; alla comunicazione deve essere allegata una relazione a firma di un Tecnico Competente in Acustica, in cui si asseveri l'invarianza delle caratteristiche emissive dell'impianto o, in caso contrario, in cui si descrivano (e si illustrino con idonea documentazione fotografica) le nuove impostazioni di taratura del limitatore atte a garantire il rispetto dei limiti di legge.
6. Durante le serate d'apertura, l'attività all'interno e all'esterno del locale deve essere svolta, sempre e comunque, con minimizzazione del disturbo nei confronti dei recettori (art. 11 della L.R. 9/2011), con particolare riferimento alle fasce orarie notturne.

Eventuali spettacoli di intrattenimento musicale all'aperto possono essere autorizzati, a seguito di specifica richiesta al competente ufficio comunale, secondo le disposizioni/norme contenute nella Delibera di Giunta Regionale 1197/2020, all'interno della quale sono indicati i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, le limitazioni di apertura dei locali, gli orari e la frequenza degli eventi/manifestazioni da svolgere all'aperto a supporto dell'attività principale dei pubblici esercizi;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.